Num. 204

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1862

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	[illegible]	21	11
» Provincie del Regno	[illegible]	25	13
» Roma (franco ai confini) . . .	[illegible]	26	14

TORINO, Giovedì 28 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia . . . . . L.	80	46	25
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento . . . »	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano »	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
27 Agosto	737,12	737,91	737,75	+23,6	+25,7	+24,1	+20,8	+23,3	+17,6	+18,2	N.E.	N.E.	S.S.O.	Quasi annuvolato	Quasi annuvolato	Pioggia

PARTE UFFICIALE

TORINO, 27 AGOSTO 1862

Il N. 761 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 126 del Regolamento per la tariffa delle spese di giustizia in materia penale approvato col Regio Decreto 26 aprile 1848, n. 708;

Visti i Regii Decreti 12 giugno 1853, n. 1550, e 6 maggio 1862, n. 611;

Sulla proposta del nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto con quello delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

I Segretari delle Corti, dei Tribunali di Circondario e dei Giudici di Mandamento dovranno trasmettere le note delle spese di giustizia in materia penale di cui nel succitato art. 126 a quell'ufficio dipendente dall'Amministrazione finanziaria, che con particolari istruzioni sarà determinato dal Ministero delle Finanze di concerto con quello di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE.

R. CONFORTI.

Il N. 762 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni delle leggi 5 e 9 luglio 1859, numeri 3182 e 3187 e 5 dicembre 1861, n. 362, sull'aumento del dieci per cento a titolo di sovraimposta di guerra, sono anche applicate in tutte le Provincie del Regno alle tasse di qualsivoglia specie che sono imposte dalle seguenti leggi:

1. Legge 21 aprile 1862, n. 585, sulle tasse di registro;

2. Legge 21 aprile 1862, n. 586, sulle tasse di bollo;

3. Legge 21 aprile 1862, n. 587, sulle tasse di manomorta;

4. Legge 6 maggio 1862, n. 593, sulle tasse ipotecarie.

L'aumento del decimo è applicabile dal giorno dell'attivazione di ciascuna delle precitate leggi.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 14 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. 769 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata la transazione seguita il 17 novembre 1860 tra l'Amministrazione dei Lavori Pubblici e l'ingegnere Luigi Orlando, imprenditore della scavazione dei porti delle antiche Provincie dello Stato.

Art. 2. A tale oggetto è autorizzata una spesa di lire 322,538 27 per acquisto di materiale da scavazione dei porti risultanti dai patti concertati nella transazione medesima.

Art. 3. Tale somma verrà applicata al bilancio dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1862 in aggiunta al capitolo 148 - *Provvista di materiale da escavazione pei porti dello Stato.*

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 17 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. 773 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la straordinaria spesa di lire 3,300,000 che ancora resta a farsi per compiere i lavori del porto nuovo di Livorno.

Art. 2. Tale spesa verrà ripartita nei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici in apposito capitolo con corrispondente designazione nei vari esercizi come in appresso:

Esercizio		Capitolo	L.
Esercizio	1862	Capitolo 132	L. 826412
»	1863		» 1000000
»	1864		» 1000000
»	1865		» 473588
		Totale	L. 3300000

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 17 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Il N. CCCCLXVI della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista l'istanza colla quale si domanda l'approvazione di una Società anonima per costituire una Cassa di risparmio in Urbania;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato il 20 giugno 1862;

Sulla proposizione del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. La Società anonima costituitasi in Urbania sotto il 26 marzo 1861 per l'erezione di una Cassa di risparmio in quel Comune è approvata.

Art. 2. Sono del pari approvati gli Statuti della Cassa vidimati d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, con che però vi s'introducano le appresso modificazioni.

A. Nell'art. 11 soppresse le parole « di proprietà « allo Stabilimento per disporne nel modo che crederà » vi si supplisca con queste altre « saranno capitalizzati, « per disporne nel modo che si crederà conveniente « a pro dello Stabilimento. »

B. Nell'art. 14 soppresse le parole « a sorte due « ogni biennio » vi si mettano queste altre « due ad « ogni biennio. La prima volta la sorte deciderà di « quelli che dovranno uscire, quindi usciranno ad ogni « biennio i più anziani. »

Art. 3. Non sono applicabili per questa Cassa le disposizioni vigenti per le Opere pie.

Art. 4. L'alta sorveglianza della Cassa è delegata al Prefetto della Provincia, che avrà anche la facoltà di approvare i regolamenti d'interna amministrazione della Cassa medesima.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE.

PEPOLI.

S. M. sulla proposta del Ministro della Guerra ha fatte le seguenti nomine e disposizioni:

Con Reali Decreti del 17 luglio 1862

Ascenzo Spadafora Carmelo, colonnello nello Stato-Maggiore delle Piazze, ora comandante del circondario di Trapani, trasferto col suo grado nell'arma di fanteria e comandato nelle Provincie Siciliane;

Giordano Giacinto, sottotenente nell'arma di cavalleria, proveniente dell'ex-Corpo dei Volontari italiani, ora in aspettativa, richiamato in effettivo servizio nell'11 reggimento di fanteria;

Danese Gennaro, sottotenente nell'arma di fanteria in aspettativa, richiamato in effettivo servizio nel 29 reggimento di fanteria;

Flores Francesco, maggiore nel 13 reggimento di fanteria, collocato in aspettativa dietro sua domanda per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Novatzky Pietro, capitano nel 62 reggimento di fanteria, id. id.;

Locatelli Giuseppe, sottotenente nel 59, id. id.;

Mangiapan Giuseppe Alessandro, luogot. nel 42 reggimento di fanteria, rimosso dal grado e dall'impiego per mala condotta abituale ed ammesso a far valere i suoi titoli al conseguimento di quell'assegnamento che possa competergli;

Recchioni Giovanni, sottot. nell'arma di fanteria dell'ex-Corpo dei Volontari italiani, nominato sottot. nell'arma di fanteria dell'Esercito regolare italiano e destinato al 35 reggimento di fanteria.

Con Reali Decreti del 20 detto

Cugia cav. Michele, maggiore nell'arma di fanteria in aspettativa, richiamato in effettivo servizio nel 41 reggimento di fanteria;

Amich Domenico, sottot. id., id. nel 3 reggimento di fanteria;

Sobrino Luigi, fur. magg. nel 5 regg. Granatieri, promosso al grado di sottot. e nominato uffiziale d'amministrazione nel 7 regg. Granatieri;

Viglienzone Giovanni, sottot. nel 4 regg. Bersaglieri, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione;

Alman Luigi, sottot. addetto al primo deposito provvisorio in Sicilia, rimosso dal grado e dall'impiego in seguito a parere d'un Consiglio di disciplina.

Con Reali Decreti del 27 detto

Borda cav. Egidio Melchiorre, colonnello nell'arma di fanteria, ora in disponibilità, richiamato in effettivo servizio nell'arma stessa e destinato a comandante del 27 reggimento di fanteria;

Boffito Gio. Battista, capitano nel 6 reggimento Granatieri, rimosso dal grado e dall'impiego dietro a parere di un Consiglio di disciplina ed ammesso a far valere i titoli a quell'assegnamento che gli possa competere;

Corvi Bernardo, sottot. nel 1.o regg. del Treno d'Armata, trasferto col suo grado nell'arma di fanteria e nominato ufficiale di matricola nel 7 reggimento Granatieri;

Bonajuto Pasquale, commesso d'ospedale di 1.a classe dell'ex-Corpo Volontari italiani, nominato luogotenente nell'arma di fanteria dell'Esercito regolare italiano e destinato al Corpo d'Amministrazione;

Ingrassia Giuseppe, id., id.;

Vollaro Giuseppe, commesso d'ospedale di 2.a classe, id. nominato sottotenente id. id.;

Passarelli Giovanni, commesso d'ospedale di 3.a classe id, id. id.;

Gajangos Giovanni, luogot. nel 34 regg. di fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio;

Giordani Felice, sottot. nell'arma di fanteria addetto al 5.o deposito provvisorio, rivocato dall'impiego in seguito a parere di un Consiglio di disciplina;

Novelli cav. Carlo, luogot. colonn. nello Stato-Maggiore delle Piazze, presidente del tribunale militare di Torino, trasferto col suo grado nell'arma di fanteria e nominato comandante del Collegio Militare di Firenze;

Bianchini Gio. Battista, sottot. nel 1° regg. Bersaglieri, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego;

Berlinghieri cav. Edoardo, colonnello comandante il 42 fanteria, collocato in aspettativa;

Coli Paolo, sottotenente nell'arma di fanteria, ora in aspettativa, richiamato in effettivo servizio nel 39 fanteria;

Grassi Carlo, capitano nello Stato-Maggiore delle Piazze ora applic. al comando della fortezza di Pescara, trasferto collo stesso grado nell'arma di fanteria e destinato al 3 regg. Granatieri;

Luttichau barone Giorgio, sottot. nello Stato-Maggiore delle Piazze applicato al comando militare del circondario di Pesaro, trasferto col suo grado nell'arma di fanteria e destinato al 56 reggimento;

Romei Agostino, capitano nel 19 fanteria, collocato in aspettativa dietro sua domanda per motivi di famiglia;

Nazari Angelo, luogotenente nel 3 deposito provvisorio, id.;

Colla Giuseppe, id. nell'8 fanteria, id;

Fraisse Guglielmo, luogotenente nel 4 fanteria, dispensato dal servizio dietro volontaria dimissione;

Panella Giuseppe, id. nel 4 Granatieri, id.;

Giulio Carlo, sottotenente nell'arma di fanteria in aspettativa, id.;

Boros Lodovico, capitano nell'8 fanteria, collocato in aspettativa per riduzione di corpo;

Cordero cav. Giuseppe, capitano primo brigadiere nella Compagnia Guardie del Corpo di S. M., promosso al grado di maggiore maresciallo d'alloggio nella Compagnia medesima.

Con Reali Decreti del 31 detto

Martina cav. Paolo Domenico, luogotenente colonnello nel 15 fanteria, comandato nelle provincie meridionali a disposizione di S. E. il comandante del 6 dipartimento militare;

Fanti cav. Gaetano, luogot. colonnello nel 46 fanteria, nominato comandante del 22 fanteria;

Zola cav. Agostino Domenico, luogot. colonnello nel 24 fanteria, nominato comandante del 42 fanteria;

Clavarino cav. Luigi, maggiore nel 47 di fanteria, promosso al grado di luogotenente colonnello nell'arma stessa e destinato al 24 regg.;

Bianchi Vitaliano, maggiore nel 61 fanteria, promosso al grado di luogotenente colonnello nell'arma stessa e comandato nelle provincie meridionali a disposizione di S. E. il generale comandante il 6 dipartim. militare;

Moreau Luigi, luogotenente nel disciolto Esercito delle Due Sicilie, ammesso col suo grado nell'arma di fanteria dell'Esercito italiano e destinato al 6 fanteria;

Guerrera Pietro, sottotenente id., id. al 1 id.;

Marschiezek Giuseppe, id. id., id. al 2 id.;

Ferrari Nicola, id. id., id. al 13 id.;

Tufani Enrico, id. id., id. al 22 id.;

Malaspina marchese Fortunato Alberto, capitano già al servizio austriaco proveniente dagli sciolti battaglioni Volontari di Guardia Nazionale, ammesso col suo grado nell'arma di fanteria dell'Esercito italiano e destinato al 16 fanteria;

Pastori Leonardo, capitano id., id. al 19 id.;

Dionese Giorgio, luogotenente id., id. al 27 id.;

Predonzan Ildobrando, id. id., id. al 42 id.;

Tergolina nobile Luigi, id. id., id. al 28 id.;

Dalzini Augusto, id. id., id. al 37 id.;

De Carli Felice, sottotenente id., id. al 44 id.

Pellai Giovanni, id. id., id. al 24 id.;

Kliner Guglielmo, id. id., id. al 50 id.;

Piccinelli Paolo, id. id, id. al 51 id.;

Nicoletti Giacomo, id. id., id. al 53 id.;

Galvan Giacomo, id. id., id. al 4 id.;

Marocco Giovanni, sottotenente dello sciolto battaglione Volontari di Guardia Nazionale, ammesso col suo grado id. al 13 fanteria;

Bianchi Giovanni, id. id., id. al 15 id.;

Gayet Tommaso, id. id., id. al 7 id.;

Baralis Giuseppe, luogot. nell'arma di fanteria in aspettativa, richiamato in effettivo servizio nel 4 reggimento Granatieri;

Giustiniani conte Carlo Secondo, luogot. id., id. al 3 regg. fanteria;

Canavesio Giuseppe, capit. nel 34 regg. fanteria, collocato in aspettativa dietro sua domanda per motivi di famiglia;

Crispo Luigi, luogot. nel 27 regg. di fanteria, collocato in aspettativa dietro sua domanda per infermità temporarie non provenienti dal servizio;

De Angelis Edoardo, sottot. nel 25 regg. di fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio;

Pomel-Dupraz Paolo, capit. già appartenente allo sciolto 1.o batt. Volontarii della Guardia Nazionale, dispensato dal servizio;

Buzzi Natale, id. nel 2.o batt. id., id.;

Imbrici Giuseppe, id. nel 2.o id. id., id.;

Salvi Francesco, luogot. nel 1.o id. id., id.;

Manghesis Stefano, sottot. id. id., id. id.;

Beltrami Gio. Battista, id. id. id., id. id.;

Bellezza Giuseppe, id. id. id., id. id.;

Batelli Luigi, id. id. id, id. id.;

Profeta Antonio, id. id. id., id. id.;

Buci Giovanni, id. nel 2.o id., id. id.;

Gottardi Pietro, id. id. id, id. id.;

De Guerra Alessandro, id. id. id., id. id.;

Callori di Moncestino cav. Gio. Batt., id. id. id., id. id.;

Corrado Giuseppe, id. id, id., id. id,;

Natali Luigi, id. id. id., id. id.;

Santo Giuseppe, id. id. id., id. id.;

Ghione Alessandro, medico di batt. nel 1.o id., id. id.;

De Guerra Gustavo, id. nel 2.o id., id. id.;

Baccher Francesco, sottot. nell'ex-Esercito delle Due Sicilie, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione;

Candiani Antonio, luogot. nel 55 regg. di fanteria, rivocato dall'impiego dietro parere d'un Consiglio di disciplina e ammesso a far valere i suoi titoli all'assegno che gli compete;

Bollati Giovanni Tommaso, capit. nel 33 regg. di fanteria, rimosso dal grado e dall'impiego dietro parere d'un Consiglio di disciplina ed ammesso id.;

De Navasquez conte Eugenio, capitano nell'arma di

fanteria addetto al 4.o deposito provv., id. id., id. id.;
Ghiotti Luca, sottot. nel 62 regg. di fanteria, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione;
Gismondi cav. Pietro, maggiore già nello Stato-Maggiore delle Piazze, comandante militare del distretto di Lanciano, stato trasferto nell'arma di fanteria con destinazione al 69 regg., ritorna nella sua prima posizione, essendo revocato e dovendosi quindi considerare come non avvenuto il R. Decreto di trasferta controcitato;
Pieri cav. Gaetano, maggiore del distretto di Vasto, stato trasferto come sopra nel 70 reggimento di fanteria, id.;
Fontana Paolino, maggiore nello Stato-Maggiore delle Piazze, ora applicato al Comando militare del circondario di Torino, trasferto col suo grado nell'arma di fanteria e destinato capo di Stato-Maggiore della sottodivisione militare territoriale di Messina.

Sua Maestà con Decreto 14 volgente, sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti ha nominato ad Ufficiale dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro il cavaliere Vincenzo Valentini, consigliere nella Corte d'appello di Napoli in missione presso il Ministro Guardasigilli.

S. M. con Decreti 14, 17 e 21 volgente ha nominato a Cavalieri dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro

Sulla proposta del Ministro dell'Interno

Barbarini Giuseppe, sindaco di Albissola Marina;
Martinengo Emanuele, giudice del tribunale di commercio in Savona;
Colombani dottore Achille;
Verdura Antonio;
Solari sacerdote Giovanni, direttore dell'asilo infantile di Savona;
De Caro avv. Alfonso, ex-prefetto di Teramo;

Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

Soria avv. Teodorico, già commissario ripartitore nella Provincia di Terra d'Otranto;
Rossi Vincenzo, commissario governativo presso alcune Società Industriali di Torino.

Nelle nomine del Ministero delle Finanze pubblicate nella Gazzetta di ieri, N. 203, 2.a pag., 2.a colonna dove si legge

Capi-divisione di 2.a classe

Alveryna cav. Enrico, capo-sezione nel ministero delle finanze;

Leggasi invece:

Alvergna cav. Enrico, ecc. ecc.

(Vedi la Legge inserta nel foglio precedente, portante il N. 776 della Raccolta ufficiale, relativa alla presente Convenzione)

CONVENZIONE

Tra il Ministro d'agricoltura, industria e commercio ed il Ministro delle finanze contraenti a nome dello Stato da una parte, ed i signori L. Col. William Campbell Onslow, William Walter Cargill, Patrick Douglas Hadow, John Masterman, Henry Bonnaire, Edwin Cox Nicholls dall'altra, si stipula quanto segue:

Art. 1. I sigg. L. Col. William Campbell Onslow, William Walter Cargill, Patrick Douglas Hadow, John Masterman, Henry Bonnaire, Edwin Cox Nicholls si obbligano di costituire una Società anonima per la costruzione e l'esercizio di un canale per cui si derivino costantemente dal fiume Po non meno di metri cubi 110 di acqua al minuto secondo, semprecchè tale portata esista nel fiume, canale destinato ad irrigare l'agro Novarese e Lomellino, non che a sostituire per l'irrigazione del Vercellese le acque di detto fiume a quelle della Dora Baltea, in conformità della legge tre luglio mille ottocento cinquantatrè, il tutto secondo il progetto dell'ingegnere Carlo Noè e sotto l'osservanza dei seguenti capi di convenzione.

Art. 2. Questa Società dovrà avere la sua sede in Torino, e la sua regolare costituzione non potrà protrarsi oltre il termine di due mesi dalla promulgazione della legge che approverà la presente Convenzione.

Art. 3. Gli statuti di questa Società dovranno essere presentati per la loro approvazione al Governo entro un mese dalla promulgazione della legge.

Art. 4. La Società dovrà costruire a tutte sue spese il detto canale, con tutte le opere annesse, connesse e dipendenti, per derivare e condurre nel canale la costante portata d'acqua designata dall'art. 1.

Art. 5. La Società dovrà por mano ai lavori entro sei mesi dalla promulgazione della legge, e dar compiuto il canale in ogni sua parte entro anni quattro dal cominciamento dei lavori, con provvedere ad ogni occorrenza e far fronte ad ogni evento ordinario e straordinario, anche di forza maggiore, senza poter esimersi dagli obblighi assunti nè elevare pretese di compenso o di idennità.

Nel termine assegnato pel compimento dei lavori non sarà però tenuto conto delle sospensioni che fossero causate da guerra guerreggiata sul luogo, da sommossa politica scoppiata sul luogo stesso o da peste grassante.

Art. 6. Le opere contemplate nel progetto Noè, quelle che a variazione del detto progetto venissero dal Governo sancite o che il Governo e la Società d'accordo determinassero di aggiungere, del pari che tutte le altre di cui è menzione nella presente Convenzione, e finalmente le occupazioni anche provvisorie, sono fin d'ora dichiarate opere di pubblica utilità.

Art. 7. Il Governo concede alla Società l'introduzione dall'estero di tutti i materiali necessari alla costruzione e manutenzione del canale con un ribasso del 50 per cento sui diritti di dogana.

Si accorderà inoltre l'esenzione dai diritti di dogana per quegli stromenti ed utensili di lavoro che la Società volesse introdurre per eseguire le varie opere del canale, sotto la osservanza delle condizioni, che a cautela dell'interesse delle finanze verranno dal Ministero stabilite.

Art. 8. Tutti gli atti e contratti occorrenti nella esecuzione della presente concessione saranno esenti da ogni diritto proporzionale di registrazione, e soggetti soltanto al diritto fisso di una lira.

Art. 9. Il Governo cede alla Società il godimento dei canali demaniali derivati dalla Dora Baltea e Sesia, con la diramazione dei medesimi e con ogni annesso, connesso e dipendenza, incluse le fabbriche, i molini, brillatoi ed ogni altro opifizio del Demanio.

Il prezzo dei detti canali e proprietà resta stabilito in lire venti milioni trecentomila (20,300,000), e dovrà essere dai concessionari pagata alle finanze in tre rate eguali, entro dodici mesi dalla promulgazione della legge, mediante cambiali sovra banchieri benevisi al Governo, a scadenza di sei, nove e dodici mesi, che sieno ricevute per isconto sulla piazza di Londra.

La consegna di dette cambiali dovrà farsi alle finanze all'atto della promulgazione della legge.

Art. 10. La Società avrà il godimento dei detti canali dal 1.o gennaio 1863 sino al termine della concessione, e dopo questo tempo lo Stato rientrerà nella piena e libera disponibilità dei medesimi.

Art. 11. La Società dovrà osservare i contratti fatti coll'Associazione generale d'irrigazione all'ovest della Sesia e quelli che esistessero con gli altri utenti, e soddisfare gli oneri, pesi, carichi, le passività e servitù inerenti ai medesimi canali e proprietà, tenendo le finanze rilevate da ogni qualsiasi molestia potesse venir loro inferta al riguardo.

La Società dovrà rispettare le concessioni in corso per forza motrice a servizio di stabilimenti industriali.

Art. 12. La Società avrà il godimento del nuovo canale da costruirsi per cinquant'anni irrigui consecutivi, a partire dall'anno in cui il canale di nuova costruzione sarà posto in esercizio prima della metà del mese di aprile.

Decorsi detti cinquant'anni, la piena proprietà e libera disponibilità del canale stesso si devolverà di diritto alle finanze, senza ragione alla Società di compenso di sorta.

L'anno irriguo ha principio coll'equinozio di primavera e fine con lo stesso equinozio dell'anno successivo, e si divide in due periodi, l'estivo cioè e lo iemale: l'estivo compreso fra gli equinozi di primavera e d'autunno, e lo iemale fra quelli d'autunno e di primavera.

Art. 13. A richiesta del Governo, e nel modo da esso determinato, la Società dovrà eseguire la costruzione dei canali raccoglitori e diramatori, anche sino oltre la sponda destra del Po presso Casale, sulle basi e garanzia e coi vantaggi stabiliti per l'opera principale.

In ugual modo e termini la Società dovrà far acquisto di roggie, fontane, acquedotti o ragioni d'acqua.

Art. 14. Queste opere e questi contratti di acquisto dovranno essere approvati per legge.

Art. 15. Il capitale che la Società dovrà procurarsi per l'eseguimento della concessione è determinato in ottanta milioni di lire (80,000,000), di cui cinquantatrè milioni e quattrocento mila restano vincolati quale capitale invariabile per la costruzione del nuovo canale, compresi gl'interessi pendente la costruzione, venti milioni trecentomila verranno erogate nel pagamento del prezzo di cessione dei canali demaniali derivati dalla Dora Baltea e Sesia, e le rimanenti lire sei milioni trecento mila nell'acquisto di canali o ragioni d'acqua di privata spettanza, e nella formazione di altri canali, in conformità di quanto è disposto negli articoli precedenti.

Art. 16. La spesa di formazione di nuovi canali, oltre il principale, sarà fissata di comune accordo, od altrimenti per mezzo di arbitri.

La spesa d'acquisto sarà quella del prezzo convenuto coi venditori.

Art. 17. È riservato a favore della Società il godimento degli oggetti contemplati nei precedenti articoli 14 e 15 per tutto il tempo della concessione.

Art. 18. Sul capitale di costruzione del canale e sulle altre somme erogate secondo il convenuto, il Governo guarentisce alla Società:

a) Un interesse annuo del 6 per cento, con decorrenza, per i singoli oggetti della concessione, dal giorno a principiare dal quale si contano i 50 anni, di cui nell'art. 12.

b) Un ammortamento di 0,3441 di lira per cento per le somme afferenti al canale a derivarsi dal Po ed ai canali demaniali derivati dalla Dora Baltea e Sesia, e per le altre somme del rimanente del capitale un ammortamento relativo al numero d'anni non ancora decorsi sulla concessione.

Questa concessione è tassativamente ristretta al solo capitale di ottanta milioni di lire, ed avrà il pieno suo effetto allora solo che la somma sopravanzante a quella dei due capitali fissi di lire cinquantatrè milioni quattrocento mila e di lire venti milioni e trecento mila risulti effettivamente erogata nelle opere e negli acquisti di cui agli articoli 13, 14 e 15, e siane accertato l'ammontare nella conformità prevista dal successivo art. 16.

Art. 19. La Società, imprendendo a corpo la costruzione del canale a derivarsi dal Po, accetta come definitiva la somma di lire cinquantatrè milioni quattrocento mila, ed assume conseguentemente a totale suo rischio e pericolo qualsiasi eventualità di eccedenza di spesa che potesse occorrere per la costruzione delle opere necessarie ad assicurare la costante derivazione e la costante condotta del corpo d'acqua di cui all'articolo 1, salvo il disposto dell'art. 33 quanto alle spese di manutenzione e riparazione.

Art. 20. La Società è autorizzata a raccogliere il capitale occorrente per l'eseguimento della concessione, e di cui all'art. 15, parte mediante azioni per la somma fissa di lire venticinque milioni, e parte in obbligazioni con l'interesse al 6 per cento sino alla concorrenza di cinquantacinque milioni di lire.

Le cartelle di obbligazioni emesse dalla Società saranno rivestite della firma di un commissario governativo.

I versamenti delle obbligazioni verranno depositati nelle pubbliche casse, per essere rifusi alla Società a misura dei bisogni accertati dell'impresa.

Gl'interessi delle obbligazioni verranno per l'Italia pagati dalle pubbliche casse designate a quest'uopo dal Ministero delle finanze, a condizione però che la Società provveda in tempo opportuno le somme occorrenti e che corrisponda alle dette casse una commissione del due per mille; per l'Inghilterra poi detti interessi verranno pagati per conto della Compagnia e del regio tesoro, dalla cassa Masterman Peters e compagni, banchieri della Compagnia o da qualunque casa bancaria, accettata dal Governo a Londra, al cambio fisso di lire italiane venticinque per ogni lira sterlina. La detta casa dovrà indicare, quindici giorni prima della scadenza, i vaglia o cedole che saranno stati presentati per il relativo pagamento.

Art. 21. La Società dovrà assoggettare all'approvazione del Governo i progetti di tutte le opere di nuova costruzione contemplati nella concessione.

Art. 22. Al Governo spetta il diritto di sorvegliare l'esecuzione delle opere menzionate all'articolo precedente e di farle collaudare prima che siano poste in esercizio.

La collaudazione generale delle opere dovrà farsi eseguire dal Governo entro l'anno dall'iniziato esercizio del canale.

È però riservata la facoltà al Governo entro quattro anni dall'iniziato esercizio di prescrivere tutte le opere supplementari che fossero necessarie ad assicurare la costante derivazione del canale, di cui all'art. della presente Convenzione.

Anche queste opere supplementari dovranno eseguirsi dalla Società, e la spesa occorrente dovrà comprendersi nella somma dei cinquantatrè milioni e quattrocento mila lire, di cui all'art. 15.

Art. 23. Spetta pure al Governo il diritto di vegliare al lodevole esercizio di quanto forma oggetto della presente concessione, come di sindacare la gestione della Società nella parte economica.

Art. 24. Verrà formato da commissari del Governo, in contraddittorio della Società, un particolareggiato inventario dei singoli oggetti della concessione, immediatamente dopo che la Società ne avrà intrapreso lo esercizio, per constatare la consistenza materiale e le ragioni dei medesimi.

Art. 25. Le spese occorrenti per l'esecuzione delle disposizioni degli art. 22, 23 e 24 saranno sostenute dalla Società.

Art. 26. La Società sarà risponsale della conservazione degli oggetti della concessione, colle ragioni ad essi inerenti, nei modi e termini e nelle forme risultanti dall'inventario.

Essa dovrà al termine della concessione rimetterli al Governo in istato di lodevole conservazione materiale e giuridica.

Art. 27. La Società è messa a luogo e vece del Demanio per provvedere alla conservazione degli oggetti della concessione.

A questo fine viene estesa in favore della Società la osservanza degli analoghi regolamenti vigenti.

Art. 28. Il prezzo in affitto in denaro dell'acqua, anche come forza motrice, nonchè quello delle concessioni di cui all'art. 11, verrà determinato dal Governo, sentita la Società, approssimativamente tenuto conto della media dei prezzi correnti.

La Società non potrà variarlo senza l'approvazione del Governo.

Art. 29. Le acque del canale a derivarsi dal Po portate oltre Sesia, verranno, passato lo stesso fiume, misurate superiormente alla prima bocca d'erogazione delle acque medesime, col mezzo di un idrometro collocato secondo le migliori regole d'idraulica e riferito ai capi saldi di livello, per constatare un deflusso non minore di 90 metri cubi per [illegible] secondo, salvo il caso di deficienza d'acqua del Po, nel qual caso la Società supplirà alla differenza colle acque della Dora Baltea.

Art. 30. La Società si obbliga, ove le ne fosse fatta domanda, di dare in affitto ad un consorzio generale di proprietari oltre la Sesia, tutta l'acqua che fluirà all'idrometro di cui cui all'articolo precedente, al prezzo da determinarsi dal Governo di concerto colla Società.

Art. 31. Ove non si verificasse l'affittamento complessivo delle acque al di là della Sesia, di cui all'articolo precedente, la Società dovrà somministrarle sia ai Comuni, sia ai consorzi parziali ed ai proprietari al prezzo determinato dal Governo a norma dell'art. 28, ed a quegli altri prezzi che verranno determinati dal Governo di concerto colla Società a seconda dei casi.

Art. 32. La Società di concerto col Governo potrà alienare tutta o parte delle acque portate oltre Sesia.

Le alienazioni dovranno essere approvate per legge.

In questo caso il prodotto della vendita verrà ritirato dalle finanze dello Stato, le quali ne corrisponderanno alla Società l'interesse e l'ammortamento portati dall'articolo 18 per tutta la rimanente durata della concessione.

Art. 33. L'obbligazione di guarentigia dal Governo assunta in forza dell'art. 18 è puramente eventuale, non potendo aver effetto, se non se nel solo caso in cui l'introito netto non raggiunga nel suo complesso la somma necessaria a sopperire ai guarentiti interessi ed ammortamento.

L'introito netto si compone dei prodotti d'ogni natura, compresi pure gli affitti e le rendite dei canali e delle proprietà date in godimento dallo Stato, depurati dalle spese tutte di manutenzione e di riparazione così ordinaria che straordinaria, non che da quelle di amministrazione.

Art. 34. La Società sarà tenuta, nel prendere l'esercizio dei canali demaniali dei quali le vien dato il godimento, di assumere a proprio servizio con quello stipendio che sarà il Governo per stabilire quegli impiegati addetti alla direzione e vigilanza dei medesimi canali che in apposito elenco le verranno designati.

I detti impiegati non potranno in seguito essere licenziati nè rimossi se non previo il consenso del Governo.

In caso di collocamento in aspettativa od in disponibilità, ovvero a riposo, i diritti acquistati per tutto il servizio prestato sia allo Stato come alla Società, saranno ai medesimi computati; e dovrà la Società retribuire loro quell'annuo assegno che verrà liquidato dal Governo, a termini delle leggi che saranno vigenti in siffatta materia.

Art. 35. La riscossione dei proventi tutti indistintamente dei canali esercìti dalla Società sarà operata nello stesso modo e con gli stessi privilegi che la legge accorda per le pubbliche contribuzioni, dagli esattori mandamentali.

Art. 36. Il Governo si riserva la facoltà di prolungare oltre il Ticino il nuovo canale a derivarsi dal Po, a beneficio della zona tuttora asciutta del territorio lombardo sovrastante al Naviglio Grande di Milano, a sinistra, accordandone di preferenza la concessione alla presente Società, a parità di condizioni.

La Società dovrà in ogni caso provvedere il volume d'acqua necessario per l'irrigazione di quella zona di territorio, immettendola supplementarmente nel canale col semplice bonifico della relativa spesa.

Art. 37. In caso di questioni insorte tra la Società od il Governo sulla intelligenza ed esecuzione del presente contratto, la decisione sarà deferita a due arbitri, l'uno scelto dalla Società, l'altro dal Governo, e il terzo dal Presidente della Corte d'appello sedente in Torino.

Le relative decisioni, purchè ristrette nei limiti prefissi dalle parti contendenti, saranno definitive ed obbligatorie.

Art. 38. La Società sarà tenuta di pagare in proprio alla vedova e figliuolanza del defunto agrimensore Francesco Rossi, che primo ha segnalata la possibilità di utilizzare le acque del fiume Po sui territorii Vercellese e Lomellino, qual premio a lui vivente promesso, la somma di L. 50,000, nei modi e termini che verranno dal Governo stabiliti.

Art. 39. Il Governo si assume l'obbligo di provvedere per legge a che su tutta l'estensione del territorio attraversato dai canali sociali entro i limiti di 300 metri dal nuovo canale del Po e dai canali demaniali ceduti alla Società; di 200 metri dai canali di derivazione principali di privata proprietà che la Società venisse acquistando, e di 100 metri dalle diramazioni maestre staccantesi dai suddetti canali della Società concessionaria, sia proibita l'apertura di nuovi fontanili scorrenti in trincea, e l'approfondimento o lo allargamento, oltre i limiti attuali, di quelli che si trovano già aperti, salvi i diritti acquisiti sui fondi altrui all'epoca della promulgazione della presente legge.

La proibizione rispetto ai canali già esistenti dovrà avere effetto dal giorno della promulgazione della legge approvativa di questa Convenzione, e rispetto ai nuovi canali dal giorno del tracciato di ciascuno di essi.

Art. 40. Il Governo si assume parimente l'obbligo di provvedere a che vengano autorizzati, a termini della legge comunale e provinciale, i comuni e le provincie ed i corpi morali ad assumere quel numero di azioni ed obbligazioni che crederanno, al fine di assicurare l'esecuzione della presente concessione, contraendo i prestiti di cui potessero abbisognare per far fronte al pagamento delle azioni ed obbligazioni suddette, e vincolando i loro bilanci per più d'anni tre in avvenire pel servizio dei relativi interessi e per la restituzione del capitale, eccedendo, ove d'uopo, il limite normale della loro imposta speciale.

Art. 41. A garanzia degli obblighi assunti dai contraenti, per sè e per la Società da costituirsi, essi depositeranno nelle casse dello Stato, fra quindici giorni dalla data della pubblicazione della legge approvativa della concessione, un milione di lire in tante cartelle del debito pubblico italiano al valor nominale.

Questo deposito non verrà rilasciato, se non quando siano eseguiti i lavori di costruzione del canale a derivarsi dal Po per l'importo di 10 milioni di lire.

Art. 42. Trascorsi venticinque anni di godimento sarà in facoltà dello Stato di riscattare la concessione, pagando alla Società il capitale corrispondente al medio annuo reddito netto dell'ultimo triennio, in ragione del cinque per cento [illegible] della somma già ammortizzata colla garanzia pagata dal Governo.

Art. 43. Nel Capitolato d'esecuzione della presente Convenzione verranno precisate tutte le condizioni e cautele che saranno del caso per dare sviluppo e mettere in armonia le condizioni essenziali della concessione, e per guarentire nel miglior modo i reciproci interessi dello Stato e della Società.

In questo Capitolato in ispecial modo il Governo farà inserire quelle prescrizioni tecniche sotto la di cui osservanza potrà approvare i progetti, di cui all'art. 21 e collaudare i lavori di cui all'art. 22.

Art. 44. La concessione di cui si tratta non avrà effetto che per legge, e qualora non venisse sanzionata dal Parlamento o vi fossero introdotte modificazioni sostanziali per cui la Società stimasse di recedere dal contratto, non avrà essa in alcun caso diritto a compenso, indennità o rimborso sotto qualsiasi titolo. Nel caso che non si ottenga nell'attuale sessione legislativa l'approvazione della presente Convenzione, la Società sarà in diritto di ritirarsi, ed il deposito di lire 500,000 le sarà restituito.

In esecuzione di quanto sopra, io direttore capo di divisione ho estesa la presente Convenzione in doppio originale, appiè della quale si sono le parti ed i testimoni meco sottoscritti.

Torino, addì 9 maggio 1862.

Firmati all'originale:

W. W. Cargill — H. Bonnaire — E. C. Nicholls — W. Campbell Onslow — P. Douglas Hadow — J. Masterman — G. Pepoli — Q. Sella — Ingegnere C. Noè, *testimonio* — Carlo Sospizio, *testimonio* — Teodoro Barbanto, *direttore capo di divisione.*

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — Torino, 27 *Agosto* 1862

R. CAMERA DI AGRICOLTURA E DI COMMERCIO DI TORINO.

Visto il Decreto Reale del 13 luglio p. p. col quale è instituito un esame per il conseguimento di un attestato di idoneità all'insegnamento della contabilità negli Istituti tecnici;

Visto il Regolamento emanato dal sig. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio il 20 stesso mese per l'eseguimento del succitato R. Decreto;

Visto il dispaccio del prelodato sig. Ministro in data del 22 corrente mese con cui si fa noto che per Regio Decreto datato del giorno precedente, si emanarono altre disposizioni relative a tale oggetto, la Giunta locale di Torino notifica:

1. Che l'esame per coloro che desiderano di conseguire un attestato d'idoneità per l'insegnamento della

contabilità o computisteria negli Istituti tecnici sarà dato nei giorni 15, 16 e 17 settembre p.v. in una delle sale dell'Istituto tecnico, dalle ore 9 antim. alle 4 pom. di ciascun giorno;

2. Che coloro i quali intendono di sostenere l'esame, debbono farne dichiarazione a questa R. Camera;

3. Che il termine utile per siffatte dichiarazioni scade con tutto il giorno 12 del prossimo mese di settembre.

Torino, il 26 agosto 1862.

Per la Giunta locale

Il Vice-Pres. della R. Camera di Agr. e Comm.

G. A. Cotta.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 28 AGOSTO 1862.

Questa mattina S. M. il Re ha presieduto il Consiglio dei Ministri.

Nel pomeriggio del giorno 26 un Corpo di truppe uscito da Reggio fece indietreggiare una colonna di Volontari. Ieri mattina in seguito ad un nuovo scontro rimasero prigionieri 42 Garibaldini, fra i quali un maggiore ed alcuni ufficiali. Fra i Garibaldini vi sono diversi feriti, tre soli fra la truppa.

Dispacci pervenuti questa mattina dicono che Garibaldi, avendo veduti i provvedimenti presi, abbia rinunziato di tentare il suo ingresso in Reggio e siasi diretto verso i monti; i comandanti delle truppe presero perciò le opportune misure.

Secondo i giornali di Berlino il re avrebbe dato ordine che le relazioni diplomatiche non sieno ristabilite colla Corte di Cassel che quando saranno compiutamente regolate le quistioni costituzionali dell'Elettorato.

Leggesi nel *Constitutionnel* del 27:

Notizie di Bucharest recano un fatto importante: è l'elezione come deputato del principe Bibesco, ospodaro di Valachia.

È noto che il principe Bibesco vive a Parigi da parecchi anni, compiutamente estraneo agli affari. E non fu poco sorpreso al ricevere un indirizzo degli elettori di Mehedinzi (distretto valacco), che gli dan contezza ch'egli era eletto deputato e lo supplicavano d'accettare il mandato.

Quest'avvenimento ha prodotto nei Principati una vivissima emozione.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Napoli, 27 *agosto*.

Ieri vi fu uno scontro tra i garibaldini e un corpo di truppe uscite da Reggio per fare una ricognizione. Altro scontro stamane in cui rimasero prigionieri 42 garibaldini, fra i quali il maggiore Merighi e alcuni altri ufficiali. Fra i garibaldini vi sono varii feriti, tre soli fra la truppa. Mordini e Fabrizi, giunti ieri a Napoli, furono stamane arrestati. Bardessono e Sacco partono domani per Palermo.

Ieri alle ore 11 pom. il delegato della sicurezza pubblica, sig. Melidieri, procedeva all'arresto dell'agitatore Calicchio capopopolo. Avendo questi e suo fratello fatto resistenza, e ferito il delegato, questi scaricò il suo revolver contro il Calicchio. La ferita è grave ma non mortale. Il fratello di Calicchio fu arrestato.

Tolone, 27 *agosto*.

La squadra di evoluzione, sotto il comando dell'ammiraglio Rigault de Genouilly, ha lasciato Ajaccio per ignota destinazione. Si suppone vadi nelle acque di Napoli.

Parigi, 27 *agosto*. (*Ore* 2 20 *pom.*).

Borsa debole; rendita 68 15; prestito italiano 68 60.

Belgrado, 27 *agosto*.

Notizie giunte da Costantinopoli recano che le conferenze furono interrotte per le esigenze della Porta la quale voleva che prima di continuare nelle trattative venissero sospesi gli armamenti della Serbia e demolite le barricate di Belgrado. Avendo la Serbia rifiutato di accettare queste condizioni, la Porta ritirò tutte le concessioni ritornando ai diritti che spetterebbero ad essa pel trattato del 1856.

Parigi, 27 *agosto*.

Notizie di borsa.

Fondi Francesi 3 0[0 — 67 95.

Id. id. 4 1[2 0[0 — 96 75.

Consolidati inglesi 3 0[0 — 93 1[4.

Fondi Piemontesi 1849 5 0[0 — 69 —

Prestito italiano 1861 5 0[0 — 68 40.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 830.

Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 360.

Id. id. Lombardo-Venete — 592.

Id. id. Romane — 325

Id. id. Austriache — 475.

Borsa agitatissima, ribasso specialmente sul prestito italiano.

Parigi, 27 *agosto* (*ore* 5 35 *pom.*).

Leggesi nei giornali che l'imperatore è rientrato alle ore cinque, accompagnato dal duca di Magenta, il quale si recherà con S. M. a Biarritz.

Parigi, 28 *agosto*.

Leggesi nel *Moniteur*: La squadra di evoluzione ha ricevuto l'ordine di andare nel golfo di Napoli.

Pietroburgo, 27. Circolare di Gortschakoff relativa all'Italia. — Non è più solamente una questione di diritto che si dibatte, ma il principio monarchico e l'ordine sociale che lottano contro l'anarchia rivoluzionaria. Enumera le garanzie date da Vittorio Emanuele, e soggiunge: noi abbiamo giudicato del nostro interesse mantenere e fortificare il governo di Torino sul terreno dell'ordine sociale, e accordare un appoggio morale al governo di un paese pel quale proviamo molta benevolenza e simpatia. Infine l'imperatore non intende di sollevare nè risolvere la questione di diritto.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Il servizio telegrafico dei privati è temporaneamente sospeso nelle Provincie Meridionali.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO DI TORINO.

28 agosto 1862 — **Fondi pubblici.**

Consolidato 5 0[0. C. della m. in c. 69 75 70 70 69 30 30 65 25 50 50 25 70 70 69 50 — corso legale 69 58 — in liq. 69 30 68 90 85 69 69 10 05 25 35 25 50 p. 31 agosto, 69 15 50 55 55 20 25 35 75 75 75 60 60 60 55 55 p. 30 7bre.

Dispaccio ufficiale.

BORSA DI NAPOLI — 27 agosto 1862.

Consolidati 5 0[0, aperta a 69 65 70, chiusa a 70 10.

Id. 3 0[0, aperta a 48, chiusa a 48.

G. Favale *gerente.*

I signori associati il cui abbuonamento scade col 31 corr. sono pregati a fare con sollecitudine la dimanda affine di evitare le lacune nella spedizione del Giornale.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E TASSE.

Prospetto riassuntivo dei prodotti riscossi nel mese di giugno dell'anno 1862.

CAPITOLI ED ARTICOLI DI PROVENTI	Somme riscosse durante il mese di giugno 1862 — Antiche Provincie	Lombardia	Emilia Marche e Umbria	Toscana	Napoli	Sicilia	Totale delle riscossioni del mese di giugno	Riscossioni fatte nei mesi precedenti	Totale delle riscossioni fatte a tutto il mese di maggio
Tasse di registro colle relative penali: Sui contratti ed altri atti civili, pubblici e privati	608918 | 21	436326 | 66	232088 | 26	133115 | 91	78471 | 28	38141 | 81	1529061 | 9[illegible]	8664237 | 8[illegible]	10193319 | 82
Sulle sentenze ed altri atti giudiziari dei tribunali	73122 | 19	29822 | 37	21078 | 65	19293 | 38	19017 | 1[illegible]	7331 | 35	161015 | 46	1001096 | 07	1163111 | 53
Per le successioni ossia per le trasmissioni di proprietà a causa di morte	386905 | 74	207082 | 33	70642 | 12	56231 | 31	»	»	720861 | 5[illegible]	2921479 | 30	3612343 | 8[illegible]
Tasse e diritti per le concessioni diverse governative ed amministrative	108 | 72	7514 | 91	»	»	6368 | 82	222 | 22	14214 | 67	15262 | 08	29476 | 75
Dritti di cancelleria delle officine giudiziarie nelle Due Sicilie	»	»	»	»	33263 | 74	660 | 05	33923 | 79	317762 | 68	351686 | 4[illegible]
Tasse e proventi ipotecari ed altri degli uffizi delle ipoteche	32313 | 15	23786 | 19	46671 | 19	9039 | 89	28390 | 73	12296 | 19	152517 | 35	1027938 | 55	1180450 | 91
Carta bollata: Prodotto dello spaccio della carta bollata	310191 | 67	111896 | 31	148031 | 92	115339 | 07	136718 | 68	43268 | 63	895443 | 30	4075936 | 9[illegible]	4971886 | 23
Bollo straordinario o visto per bollo e pene pecuniarie	236083 | 90	35031 | 94	34865 | 87	36138 | 93	71830 | 12	13623 | 60	427576 | 36	795196 | 18	1222772 | 51
Prezzo della carta e bende per le carte da giuoco e pei tarocchi	2388 | »	1092 | 61	3063 | 57	2006 | 45	182 | 45	»	10933 | 08	77619 | 27	88552 | 35
Tassa sulle Società commerciali ed industriali: Tassa annuale per le società in accomandita e per azioni	2378 | 12	»	»	1452 | »	»	»	3830 | 13	43988 | 91	47819 | 04
Tasse per una volta tanto sulle polizze d'assicurazione marittima e sui contratti vitalizi mediante somma di danaro	7541 | 93	» | 55	1268 | 42	624 | 01	»	»	9124 | 93	86600 | 80	96035 | 73
Tassa annuale sui redditi di Corpi morali, mani-morte, colle relative sopratasse	142720 | 81	53910 | 51	110166 | 63	»	»	»	307097 | 98	594977 | 41	902075 | 39
Tassa speciale sui beni del Clero nelle Marche e nell'Umbria	»	»	2213 | 16	»	»	»	2213 | 16	6839 | 72	9052 | 88
Diritti per la trasmissione e significazione di atti giudiziari all'Estero	563 | 20	»	910 | »	»	»	»	1473 | 20	4191 | 38	5667 | 58
Prodotto di francobolli e tasse per passaporti all'Estero	4218 | 30	6683 | »	5906 | »	302 | »	693 | 22	100 | »	17902 | 72	110810 | 0[illegible]	128712 | 76
Tassa per le licenze di caccia o permessi o patenti per porto d'armi	3840 | »	1180 | »	3933 | 15	41 | 49	2161 | 99	7 | 26	11183 | 89	101218 | 83	115732 | 72
Tassa per giuochi di bigliardo in Toscana	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Prezzo dei libretti per operai e persone di servizio	159 | 09	382 | 88	36 | »	»	»	»	577 | 97	13328 | 03	13906 | »
Tassa del pubblico insegnamento	56098 | 72	10490 | »	19493 | 66	»	»	23109 | 01	109191 | 39	109321 | 21	218512 | 60
Diritti sanitari: Dritti annuali per le visite alle spezierie ed officine simili	11130 | 30	»	»	»	»	2880 | 59	14010 | 89	27178 | 91	41181 | 80
Dritti per tassazione di parcelle mediche e simili	50 | »	»	»	»	»	19 | 12	69 | 12	3287 | 7[illegible]	3356 | 83
Tasse sulle privative industriali a senso della Legge 30 ottobre 1859	2929 | 80	315 | 58	»	»	»	»	3245 | 38	12221 | 60	13169 | 96
Tassa sui marchi e segni distintivi d'industria o di commercio (antiche provincie)	»	»	»	»	»	»	»	130 | 04	156 | 01
Tasse diverse d'archivio e dei repertori notarili	503 | 60	4816 | 58	827 | 25	2323 | 68	6713 | 32	4184 | 07	19372 | 70	234891 | 38	274267 | 02
Tassa sulle tombole, riffe ed altre lotterie simili nelle Romagne, Marche ed Umbria	»	»	8314 | 89	»	»	»	8514 | 89	19730 | 3[illegible]	28265 | 22
Tasse boschive dell'8 p. 0[0 in Lombardia colle relative penali	1408 | 17	7306 | 39	»	»	»	»	8714 | 70	19606 | 4[illegible]	28321 | 22
Depositi per ricorsi in cassazione e per le cause di revisione o revoca di sentenze in materia civile	2373 | »	415 | 32	137 | 50	»	6156 | 33	20961 | 08	30245 | 23	23627 | 67	53872 | 90
Interessi di mora o caposoldi per ritardato pagamento	»	76 | 38	57 | 58	»	»	»	131 | 16	5991 | 66	6125 | 82
Prodotto della vendita di bollettari e stampe a prezzo, fornite dall'Amministrazione	» | 64	114 | »	4 | 46	»	4 | 98	4 | 21	128 | 20	576 | 5[illegible]	704 | 81
Ricupero delle spese di coazione, d'instanza e di lite, ed introiti per significhe ai contabili	»	»	30 | 20	»	2248 | 32	34 | 38	2313 | 30	7141 | 38	9454 | 68
Multe giudiziarie riscosse dai contabili del demanio e delle tasse	»	2649 | 89	1786 | 84	1992 | 93	2003 | 62	33 | 98	8417 | 28	41098 | 14	49515 | 44
Ricupero delle spese di giustizia per mezzo dei contabili stessi	1483 | 84	»	4917 | 56	1633 | 56	496 | 72	4 | 67	8536 | 3[illegible]	50999 | 1[illegible]	59535 | 51
Rendite del patrimonio dello Stato: Fitto o rendita di beni rurali, case, miniere, cave, fonderie, ecc.	26231 | 47	27311 | 45	66131 | 5[illegible]	296923 | 51	69165 | 29	21908 | 33	510894 | 53	2951377 | 37	3162471 | 92
Prodotto o fitto di canali, porti, ponti, pedaggi, diritti d'acqua, ecc.	114019 | 71	13148 | 86	9711 | 03	»	18841 | 65	2766 | 83	160318 | 12	569324 | 94	730043 | 06
Censi, canoni, livelli enfiteotici ed altre simili annue prestazioni	19631 | 41	41725 | 81	33228 | 54	12826 | 22	1286 | 49	14977 | 81	123696 | 25	389004 | 20	512700 | 48
Crediti eventuali diversi, come rimborso di capitali, ecc.	10027 | 63	2300 | 43	17292 | 16	10897 | 36	127 | 50	»	40645 | 28	316264 | 65	356909 | 93
Prezzo della vendita di beni non destinati a far parte del R. Demanio	2937 | 89	650 | »	»	»	»	»	3587 | 89	273367 | 44	53 | 33
Proventi derivanti dal buonificamento delle Maremme e dal prosciugamento del lago di Bientina	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Proventi delle Stamperie governative di Milano, Parma e Modena	»	8 | 50	»	»	»	»	»	»	»
Rendite di ogni specie delle Valli di Comacchio	»	»	»	»	»	»	3 | 50	21113 | 98	21117 | 48
Rendite di ogni specie del Tavoliere di Puglia	»	»	»	»	»	»	»	302619 | 94	302619 | 94
Ritenuta di 1[3 sugli utili dei contabili di prima nomina nelle provincie Napolitane	»	»	»	»	93660 | 57	»	93660 | 57	819151 | 73	912812 | 30
Tassa del 2 p. 0[0 sui beni delle mani-morte nell'Umbria per l'anno 1860	»	»	»	»	507 | 86	»	507 | 86	4156 | 44	4664 | 30
Vendita di stabili demaniali autorizzata con apposita Legge	»	»	60447 | 09	»	»	»	60447 | 09	111983 | 66	173430 | 75
Dritti marittimi anteriori al mese di ottobre 1861	99226 | 03	»	1697 | »	»	»	»	100923 | 03	132429 | 90	233352 | 93
Introiti imprevisti	526 | 72	»	76 | 08	»	»	»	602 | 80	16235 | 69	16838 | 49
Depositi giudiziari, amministrativi e volontari	»	»	»	»	1369 | 01	639 | 10	2028 | 11	5343 | 63	7371 | 74
	»	»	»	»	»	1004 | 13	1004 | 13	249162 | 44	250166 | 57
Somme L.	2191307 | 16	1028235 | 08	905498 | 24	703208 | 95	580283 | 23	205250 | 72	5613983 | 8[illegible]	26662571 | 19	32276554 | 57
Proventi del Lotto	430315 | 02	279341 | 23	174785 | 6.	392893 | 71	955446 | 75	348017 | »	2580799 | 85	15681024 | 91	18261824 | 27
Totale delle somme riscosse nel mese L.	2621822 | 18	1307576 | 31	1080283 | 86	1096102 | 66	1535729 | 98	553267 | 72	8194782 | 71		
Riporto delle riscossioni fatte nei mesi precedenti	12341107 | 14	5209962 | 33	5991295 | 71	5044966 | 10	9789232 | 53	3963732 | 32	42343596 | 13	42343596 | 13	50538378 | 84
Totale a tutto il mese di giugno 1862 L.	14963929 | 32	6517538 | 64	7071579 | 57	6141068 | 76	11324962 | 51	4517000 | 04	50538378 | 84		

Torino, il 20 agosto 1862.

Il Direttore capo della 1.a divisione

Gravier.

MINISTERO DELLA GUERRA
Direzione Gen. di Contabilità

Avviso d'asta

Si notifica che nel giorno 5 del prossimo mese di settembre, ad un'ora pomeridiana, si procederà in Torino, nell'Ufficio del Ministero della Guerra, avanti il Direttore Generale, all'appalto della provvista di

FERRO IN LAME ed in VERGHE, ascendente a L. 81,000.

Questa provvista dovrà essere introdotta nei Magazzini della Fabbrica d'Armi in Valdocco (Torino entro l'anno 1863.

Il calcolo e le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della Guerra (Direzione Generale), nella sala degl' incanti, via dell'Accademia Albertina, num. 20, e presso la Direzione del predetto Laboratorio.

Nell' interesse del servizio il Ministro ha ridotto a giorni 8 li fatali pel ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi dell'elenco un ribasso di un tanto per cento superiore al ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito, dovranno depositare o viglietti della Banca Nazionale, o titoli del Debito Pubblico al portatore per un valore corrispondente a L. 8,000 di capitale.

Sarà facoltativo agli aspiranti all' impresa di presentare i loro partiti suggellati agli Uffici d' Intendenza e Sottintendenza militari delli sei Dipartimenti.

Di questi partiti però non se ne terrà alcun conto se non giungeranno al Ministero dalle Intendenze Militari ufficialmente e prima dell' apertura della scheda suggellata, e se non risulterà che li offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra.

Torino, addì 19 agosto 1862.

Per detto Ministero, Direzione Generale.
Il Direttore Capo della Divisione Contratti
Cav. FENOGLIO.

PREFETTURA
DELLA
PROVINCIA DI PAVIA

AVVISO D'ASTA

Si notifica che addì 12 del pross'mo venturo mese di settembre, ed alle ore 11 antimeridiane, in quest'ufficio, e nanti il signor prefetto della provincia, si terranno pubblici incanti, col metodo delle candele, per l'appalto della provvista del pane per il venturo anno 1863 ai ditenuti e guardiani delle carceri giudiziarie dei circondari di Bobbio, Mortara e Voghera, comprensivamente ai due mandamenti di Cava e Sannazzaro, facienti parte del circondario di Pavia, sotto l'osservanza dei capitoli speciali relativi che trovansi esposti nella camera d'ingresso agli uffizii di questa Prefettura, ove è libero a chiunque di prenderne cognizione.

L'asta per detto appalto sarà aperta in ribasso al prezzo di cent. 22 per ogni razione di grammi 730, divisa in due pani distinti del peso di grammi 375 caduno.

Gli accorrenti a dett'asta non saranno ammessi a far partito alla medesima senza il previo deposito di L. 500 in numerario o cedole sul debito pubblico dello Stato al portatore, e se non andranno muniti di un certificato rilasciato dal sindaco del comune ove risiedono, da cui risulti della loro risponsabilità ed idoneità per l'esercizio dell'appalto di cui si tratta.

Reso definitivo il deliberamento dovrà l'appaltatore presentarsi in quest'ufficio per stipularvi l'opportuno atto di sottomissione, e somministrarvi in pari tempo un'idonea cauzione in persona di un sigurtà, e di un approbatore notoriamente risponsabili, e di gradimento dell'ufficio.

I fatali per l'offerta del ribasso non minore del ventesimo sul prezzo di primo deliberamento sono fissati a giorni quindici che scadranno al mezzodì del 27 settembre prossimo.

Pavia, 20 agosto 1862.

Il Segretario Capo
C. BELLINGERI.

AVVISO
SOCIETA' ANONIMA
della Stradaferrata
DA TORINO A SAVONA
e da CAIRO ad ACQUI

Convocazione dell'Assemblea Generale per mercoledì 1 ottobre 1862 a mezzogiorno.

Gli azionisti della Società anonima della ferrovia da Torino a Savona con diramazione da Cairo ad Acqui, autorizzata con Decreto Regio del 23 marzo 1862, in conformità del disposto dagli articoli 49 e 50 dello Statuto organico, sono convocati all'Assemblea generale che avrà luogo mercoledì 1 ottobre prossimo a mezzodì, nella sede della Società in questa città, via Borgo Nuovo, n. 2.

Sono chiamati a comporre l'Assemblea generale gli azionisti possessori di 10 azioni almeno (art. 51).

Nessuno può farsi rappresentare se non da un azionista membro dell' assemblea (art. 51).

I poteri dati da un azionista per farsi rappresentare possono essere per semplice lettera, ma la firma dovrà essere legalizzata dal sindaco del domicilio dell'azionista (articolo 51).

Le azioni e le procure per essere rappresentati all'Assemblea, dovranno essere depositate almeno dieci giorni prima dell'adunanza alla sede della Società o presso i banchieri della stessa. — Le ricevute delle azioni e delle procure rilasciate dai banchieri, dovranno però essere consegnate alla segreteria della Società prima del giorno fissato per l'Assemblea (art. 52).

In conformità del disposto dell'art. 59 dello Statuto, verrà fatta all'Assemblea, a nome del Consiglio d'Amministrazione, relazione intorno alle condizioni della Società, nella quale verranno riassunti, non solo i conti finanziarii, ma tutte le operazioni che si connettono all'impresa della ferrovia.

Nel caso in cui non fosse rappresentato nell'Assemblea alla prima convocazione il quinto del capitale sociale e non intervenissero almeno 30 azionisti, verrà convocata una seconda Assemblea generale nel termine di 40 giorni, ed in quest'ultima le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli azionisti presenti o rappresentati (art. 56).

Torino, dalla sede della Società,
il 23 agosto 1862

Per il Presidente
L'Amministratore del. A. di CÓSSILLA.

Il segretario generale C. Merger.

CITTÀ DI TORINO

Avviso d'asta

Lunedì 1 settembre pross. venturo, alle ore 2 pomeridiane, nel civico palazzo, si procederà col metodo dei partiti segreti, all' incanto del secondo tronco della nuova strada dal Martinetto al bivio di quelle di Lanzo e Veneria Reale, la cui spesa approssimativa è calcolata ascendere a lire 21,382, 72; e si farà luogo al deliberamento a favore dell' offerente maggior ribasso di un tanto per cento superiore a quello minimo stabilito dal Sindaco in apposita scheda, che verrà aperta dopo riconosciuti tutti i partiti presentati.

I capitolati delle condizioni sì generale che speciale, non che i disegni, cui è subordinata l'impresa, sono visibili nel civico Ufficio d' Arte, tutti i giorni nelle ore di ufficio.

CITTÀ D' ALBA

Sono vacanti in queste Scuole Tecniche pareggiate li seguenti posti, cioè:

1 Professore reggente di matematiche, coll'annuo stipendio di L. 1,280;

2 Professore reggente di lingua francese, con L. 1,120.

Uno di questi due verrà incaricato dell' insegnamento della contabilità nel 3.o anno coll' indennità di L. 300.

3. Incaricato per la lingua italiana, storia e geografia per il 1.o anno con L. 840;

4 Incaricato per gli elementi di Storia naturale e Fisico-Chimica per il 3.o anno, con L. 600.

Le domande coi prescritti documenti dovranno essere presentati alla Segreteria civica fra e per tutto il 15 pross. v. settembre.

Alba, 13 agosto 1862.

Il Sindaco G. BUSCA.

Stabilimento Idroterapico
in **ANDORNO** *presso* **Biella**
5 *chilometri dalla Ferrovia*
Dirigersi al direttore dott. Pietro Corte.

AVVISO

Bersi Tommaso, di Canelli, porta a pubblica notizia che egli non ha mai riconosciuti, e non intende riconoscere i contratti fatti, o che fosse per fare il di lui figlio Giovanni.

AVVISO

Il Segretario del mandamento di Santo Stefano Belbo, dietro ordinanza del signor giudice di detto luogo delli 14 corrente, procederà alle ore 8 antimeridiane del 1 prossimo settembre, in Mango, alla vendita per incanto di diversi effetti mobili sì da cucina che da cantina ed altri caduti nell'eredità del fu signor avvocato Gioanni Cigliuti, accettata dal signor avv. Maurizio Cigliuti col beneficio dell'inventario.

S. Stefano Belbo, il 22 agosto 1862.

Baltuzzi Emilio segr.

PILLOLE DI SALSAPARIGLIA

Il sig. E. Smith, dottore in medicina della Facoltà di Londra, dietro permesso ottenuto dall'Ill.mo Magistrato del Protomedicato dell'Università di Torino, per lo smercio dell'Estratto di Salsapariglia ridotto in pillole, ne stabilì un solo ed unico deposito nella Regia Farmacia Masino, presso la chiesa di S. Filippo.

In detta farmacia si tiene pure il deposito della Scorodina ridotta in pillole per la gotta ed il reumatismo, dello stesso dottore Smith.

TINTURA ANGLÈS per tingere prontamente da sè stesso in diversi colori i capelli e la barba, ritrovato rinomato istantaneo ed innocuo, del celebre chimico J. J. Anglès, onorato di brevetto imperiale e membro dell' Accademia Nazionale di Parigi. — Deposito in *Torino* presso i signori Veneroni, via di Po, 10; Sampò, via Nuova; e presso gli altri principali parrucchieri.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CUNEO

PEL MINISTERO DELLA GUERRA

Avviso d' Asta
pel giorno 2 settembre 1882

Il pubblico è avvertito che nel giorno di martedì, 2 del prossimo mese di settembre, alle ore 10 di mattina si procederà in quest'uffizio innanzi al signor prefetto della provincia o di chi per esso, conformemente alle disposizioni fatte dal Ministero della guerra con dispaccio del 20 corrente ai pubblici incanti per l'appalto dei lavori di costruzione di magazzini, di un tratto di ferrovia interna in aggiunta a quella esistente nel polverificio di Fossano, e di alcune altre opere attorno ai locali di detto stabilimento, come da relativo calcolo dell'uffizio del Genio militare e della Direzione di Cuneo del 27 giugno ultimo scorso rilevante a L 61,000.

Cioè:	Lavori di terra ed opere relative	L.	3305 00	61000
	Opere murali	»	20716 00	
	Id. in legno	»	6279 25	
	Id. in metallo	»	25231 00	
	Id. in colori	»	900 00	
	Somma in massa per lavori eventu	»	4368 75	

Il tempo fissato per l'ultimazione di detti lavori è di due mesi successivi al giorno in cui il deliberatario riceverà ordine di intraprenderli.

Saranno pagati all'impresario degli abbuonconti non minori di L. 4,000 in ragione delle provviste e lavori eseguiti.

Chiunque voglia attendere all'appalto suddetto dovrà presentare nei soliti modi le sue offerte scritte e suggellate prima dell'ora suindicata al predetto uffizio, in cui sarà deliberato a partiti segreti a favore del miglior offerente, sotto l'osservanza delle condizioni tenorizzate nei relativi capitoli del 27 giugno ultimo scorso, dei quali si potrà aver visione nella segreteria dell'uffizio medesimo in tutti i giorni.

Il minimo cui potrà deliberarsi l'appalto è stabilito da scheda suggellata del ministro della guerra, la quale sarà aperta in presenza degli astanti nel giorno ed ora suindicati.

È facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati agli uffizi d'Intendenza e Sotto Intendenza militare del primo dipartimento, facendo ad un tempo presso i medesimi il voluto deposito e presentando i certificati prescritti. I partiti non suggellati non saranno accettati.

Si avverte inoltre che non si terrà conto dei partiti se non pervengono officialmente a questa Prefettura prima dell'apertura dell'incanto.

I termini fatali per la presentazione dell'offerta del ribasso non minore del ventesimo del prezzo di deliberamento sono ridotti dal Ministro della guerra a giorni 5, i quali scadranno al mezzodì preciso del 7 settembre prossimo venturo, giorno di domenica.

Gli aspiranti dovranno presentare per garanzia dell'asta la somma di L. 6,100 in effettivi contanti od in fondi pubblici dello Stato di capitale corrispondente, e giustificare la loro idoneità mediante presentazione d'attestato di persona conosciuta dell'arte, il quale sia di data non anteriore di sei mesi e certifichi che l'aspirante ha dato prove di abilità e di pratiche cognizioni nell'eseguimento d'altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private

Sono escluse le persone che nell'eseguire altre imprese siansi rese colpevoli di negligenza o mala fede sì verso il governo che verso i privati.

Si dichiara che si osserveranno nell'incanto le formalità prescritte dal vigente regolamento 7 novembre 1860.

Tutte le spese d'incanto e contratto sono a carico del deliberatario.

Cuneo, addì 21 agosto 1862.

Il Segretario Capo di Prefettura
Not. D. TISCORNIA.

PREFETTURA DI TERRA DI LAVORO

MANIFESTO

Dovendosi per disposizione del ministro dell'interno procedere all'appalto del servizio delle carceri giudiziarie collocate in questa provincia sotto qualunque denominazione di centrali, circondariali, di custodia o mandamentali,

Si fa noto quanto segue:

L'appalto istesso avrà per base del contratto a stipularsi il Capitolato generale approvato ai 20 luglio di quest'anno, ed abbraccerà la somministrazione degli alimenti ed indumenti, e di quanto altro riflette il servizio delle carceri tanto pei locali, che fabbricati e mobilia, quanto pei ditenuti.

L'asta sarà aperta in base al prezzo di cent. 63 per ogni diaria.

La durata dell'appalto rimane stabilita per cinque anni dal 1 gennaio 1863 al 31 dicembre 1867.

La cauzione del contratto è fissata a L. 15,000.

Le offerte non saranno ricevute senza una guarentigia di L. 4,000 depositate.

Gli oggetti di corredo carcerario indicati nella tabella B del Capitolato generale saranno provveduti dall'appaltatore ritirandoli dal carcere di S. Francesco di Napoli, e da quello penitenziario maschile e femminile di Aversa. Sono depositati nella R. Prefettura i campioni relativi.

L'incanto avrà luogo col metodo della candela vergine secondo le formalità prescritte dal capitolo 2 delle istruzioni pel regolamento annesso al R. Decreto 7 novembre 1860, n. 4441, nel mattino del 5 prossimo entrante mese di settembre alle ore 10 antimeridiane nel locale di questa R. Prefettura, dove da oggi chiunque il voglia potrà prendere lettura del Capitolato generale di appalto facendone richiesta al capo della quarta Divisione in tutti i giorni dalle 7 di mattina alle 2 pomeridiane.

Sino a tutto il giorno 20 dello stesso mese di settembre si riceveranno altre offerte di ribasso corrispondente al vigesimo del prezzo risultato dal primo deliberamento, come sarà pubblicato in apposito manifesto.

Restano avvertiti i signori offerenti che non si ammette alcun beneficio che per le anteriori leggi fosse in uso a favore del deliberatario sul prezzo nominale dell'aggiudicazione.

Chiunque vorrà concorrere all'appalto enunciato presenterà l'offerta in questa Regia Prefettura nei modi di sopra espressi, e corredata della richiesta guarentigia.

Caserta, addì 13 agosto 1862.

Il Prefetto C. MAYR.

PREMUROSA RICERCA DI AGENTI
LARGAMENTE STIPENDIATI
IN TUTTE LE PREFETTURE E SOTTO-PREFETTURE D'ITALIA
PER L'APPLICAZIONE ESCLUSIVA
DI UN NUOVO MOTORE, E PER CESSIONE DI CEDOLE E OBBLIGAZIONI DI STATO, O DI CITTA', DI FERROVIE O CASSE DI RISPARMIO, COMPRE E VENDITE DI MERCI, E PER DIVERSE ALTRE INCOMBENZE, CIVILI E COMMERCIALI

DIRIGERSI *con lettere franche* AL SIG. GIULIO SIMON
— *direttore* DELL'**Italia Grande,** IN GENOVA

NB. *Essendo già nominati e in funzioni quasi tutti gli agenti nelle città grandi, come Napoli, Messina, Foggia, Bologna, Modena, Torino, ecc., ecc., non si fa premura che per le sedi più secondarie; si avverte che non si tratta mai con persone sprovvedute di mezzi e che non offrano piena garanzia materiale e morale.*

Secondo l'importanza della città e la classe dell'agenzia, l'annuo stipendio sarà di 5000, 3000 *e* 2000 *fr., oltre le commissioni sulle merci e le operazioni diverse.*

L' EMPORIO COMMISSIONARIO
FRANCO-ITALIANO DI GENOVA

riceverà per la vendita in Italia ed all'estero i prodotti speciali delle diverse località e le merci d' ogni specie nazionali e d'importazione, cioè tutto ciò che gli verrà spedito a commissione (1 per 100 sull'introito).

Dirigersi al sig. *Giulio Simon* dell' *Italia Grande*, nel porto franco, magazzino n. 4, quartiere S. Giuseppe, o in Città, salita Sant' Anna, n. 25, primo piano, in Genova.

NB. La direzione dell'Emporio commissionario farà anche delle anticipazioni in denaro sugli oggetti ricevuti al deposito, mediante legali *cautele*, purchè verificata la merce e riconosciuta di buona vendita.

TORINO — TIP. G. FAVALE e C.

TAVOLE SINOTTICHE
DEL REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO E LE EVOLUZIONI
della Fanteria di linea
PER
GIORGIO PAPURELLI

Scuola di Pelottone
» di Compagnia
» di Battaglione
Evoluzioni di linea

Quattro volumetti — L. 6.

Spedizione *franca* di porto contro *vaglia* postale.

NEL FALLIMENTO
di Gioanni Vaudano, negoziante in telerie ed in articoli di maglia in Torino

Si avvisano li creditori verso detto Vaudano che il signor Luigi Spinelli giudice commissario del di lui fallimento con verbale in data di ieri ha continuato monizione per l' ulteriore verificazione dei crediti nel tribunale di commercio di Torino il giorno 2 del prossimo settembre ed alle ore 2 pomeridiane.

Torino, 27 agosto 1862.

Avv. Pianzola sost. segr.

NOTIFICAZIONE

Con sentenza del tribunale del circondario di questa città del 12 scorso luglio venne rivocata l'inibizione ottenuta con decreto 10 precedente giugno dalli Giovanni, Maria, Anna, Barbara, Cristina ed altra Barbara, fratello e sorelle Siffert domiciliati in Uberstof, il primo interdetto e le due ultime minori, rappresentati dal rispettivo curatore e tutore Giovanni Giuseppe Riedo, contro Lucia Castagno moglie autorizzata di Giuseppe Chiusano, residenti sulle fini di Torino.

Detta sentenza venne notificata alli predetti fratello e sorelle Siffert li 6 e 14 corrente a termini degli art. 61 e 62 del codice di proc. civ.

Torino, 20 agosto 1862.

Vana sost. Geninati.

ACCETTAZIONE D' EREDITA'.

Con atto 19 corrente mese ricevuto Ferrari sost. segr. al tribunale del circondario di Torino, il signor avv. Stefano Rovere qual segretario della Congregazione dell'Ospedale Maggiore di S. Giovanni Battista, e della città di Torino, ed a ciò specialmente deputato ed autorizzato, dichiarò di non accettare altrimenti che col beneficio dell'inventario l'eredità al detto Ospedale lasciata dal signor Lorenzo Blengino, morto in questa città li 27 febbraio ultimo scorso, col suo testamento pubblico delli 19 stesso mese, ricevuto Cerale.

Torino, 22 agosto 1862.

Rumiano sost. Perodo p. c.

AUMENTO DI SESTO.

Il segretario della giudicatura di Ornavasso, quale delegato dalla R. Corte d'appello, fa noto che la casa appartenente all'Oratorio della Beata Vergine di Loreto, sita in Vogogna, regione in Piazza, fu nel giorno 22 volgente agosto deliberata, previo pubblico incanto, a Deregibus Luigi fu Gioachino, di detto luogo al prezzo di italiane lire 1,669, cent. 80, e che il termine per l'aumento del sesto al prezzo del deliberamento scadrà alle ore 2 pomeridiane del 5 entrante settembre.

Ornavasso, 23 agosto 1862.

Franc. Albertazzi r. not. segr. ass.

GIUDICIO DI GRADUAZIONE.

Con provvedimento d'oggi stesso fu aperto il giudicio d'ordine per distribuire le lire 3440, prezzo degli immobili che furono subastati a pregiudicio del signor Vittorio Emanuele Mortara da Castellinaldo, debitore, e terzi possessori Rossano Nicolao fu Bartolomeo, Manzone Rosa vedova di Benedetto Porello, Boarino Antonio fu Giuseppe, Delpozzo Giovanni fu Giovanni, Delpiano Secondo fu Antonio, Benso Andrea fu Dalmazzo e Faussone di Clavesana marchese D. Carlo, dimorante rispettivamente a Vezza, Castellinaldo e Torino.

Si ingiunsero gli interessati a presentare alla segreteria del tribunale le loro ragionate domande di collocazione fra 30 giorni.

E ciò sull'instanza della signora marchesa Enrichetta Guasco di Bisio vedova del sig. marchese Carron di San Tommaso, dimorante a Torino.

Alba, 21 agosto 1862.

Ricca sost. Moreno.

PURGAZIONE STABILI

Con decreto 20 corrente agosto del sig. presidente del tribunale di circondario di questa città, si deputò l'usciere Giovanni Tomatis per le notificazioni di cui all'articolo 2306 del codice civile, nel giudicio di purgazione instituito dalla ragion di negozio corrente a Carrù sotto la firma Donato Levi e figli fu Salvador, sul prezzo di lire 6000, per cui vennero dismessi da Brignone Michele fu Sebastiano, residente a Clavesana, gli stabili di cui in instrumento 9 marzo 1862, rogato Solarò, consistenti in case, alteni, campi, ripe, bosco, prato e ghiaggie sulle fini di Clavesana, Marsaglia e Murazzano.

Mondovì, 21 agosto 1862.

Blengini sost. Blengini.

(*Segue un Supplimento di inserzioni giudiziarie*).

Torino, Tipografia G. FAVALE e C.